

I seguenti prodotti a base d'alcool, quando vengono importati dall'estero sono soggetti alla soprattassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a soprattassa	Unità di misura	Soprattassa Lire C.
5	Etere e cloroformio . . .	chilogramma (senza difalcare il peso dei recipienti immediati)	4 20
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito	Id.	1 02
66	Profumerie alcooliche . . .	Id.	1 44
73	Vernici a spirito	chilogramma a peso netto legale.	1 20

I medicamenti ed i prodotti chimici a base d'alcool, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la soprattassa sulla quantità di spirito, che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura di detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.

Art. 9.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di 7 per cento per le fabbriche che adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna;

b) di 15 per cento per le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella lettera a);

c) di 18 per cento per le fabbriche che distillano le materie di cui alla lettera b), esercitate da Società cooperative.

Art. 10.

Alle merci che a termini dell'articolo 81 della legge doganale non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza se non siano munite di una bolletta di legittimazione, sono aggiunti gli spiriti in quantità maggiore di 10 litri.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II del testo unico della legge sugli spiriti, in data 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3^a), eccezione fatta per quelle contenute nell'articolo 56.

Art. 11.

La restituzione della tassa di fabbricazione e della soprattassa sugli spiriti è fatta per intero esclusivamente per gli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici, *Marsala*, *Porto* e *Vermouth*, all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, e nella misura del 90 per cento per i liquori che si esportano all'estero.

La ricchezza alcoolica del vino naturale adoperato per la fabbricazione del *Marsala* e del *Porto* è ritenuta di 14 gradi, e quella del vino naturale adoperato per il *Vermouth*, è ritenuta di 11 gradi.

Il limite massimo per la restituzione della tassa o della soprattassa sull'alcool aggiunto a detti vini tipici, è stabilito:

- pel *Marsala* a gradi 23;
- » *Porto* » 22;
- » *Vermouth* » 18.

Art. 12.

La restituzione della tassa di fabbricazione sugli spiriti esportati all'estero:

- a) in natura:

b) aggiunti ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, in presenza degli agenti di finanza;

è fatta esclusivamente con detrazione dagli accertamenti di fabbrica o dal carico di magazzino, da cui gli spiriti provengono.

L'abbuono ha luogo in ragione del 90 per cento, per lo spirito esportato in natura, ed in ragione dell'intera tassa per quello aggiunto ai vini, ai mosti ed alle frutta, e pel *cognac* estratto dai depositi sotto vincolo doganale. Sugli spiriti esteri aggiunti in presenza degli agenti dell'amministrazione ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta nazionali esportate, sarà abbuonata l'intera soprattassa di confine.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti, che riguardano la restituzione sugli spiriti esportati all'estero, sia in natura, sia aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta.

Art. 14.

Per i vini conciatati all'infuori dell'assistenza dell'amministrazione ed esportati all'estero dal 1° luglio corrente anno fino all'attuazione del presente decreto, le restituzioni di tasse saranno accordate nella misura media delle aliquote risultate dal riparto del contingente fisso, di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1890, n. 6915 (serie 3^a), per gli esercizi 1890-91 al 1893-94 inclusivamente.

Le domande per la restituzione della tassa non presentate entro due mesi dall'attuazione del presente decreto, saranno prescritte.

Art. 15.

Sugli spiriti che all'attuazione del presente decreto esisteranno nei magazzini delle fabbriche, in quelli dei commercianti all'ingrosso e negli opifici di rettificazione, sarà riscossa la tassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ettolitro di alcool anidro, esclusa la tassa di vendita. Se i detti spiriti fossero soggetti alla sola tassa di vendita, saranno rimosse lire 40 per ettolitro di alcool anidro, se invece fossero soggetti alla sola tassa di fabbricazione, saranno rimosse lire 140.

Art. 16.

Per i liquori ed i *cognac* fabbricati prima dell'attuazione del presente decreto ed esportati, la restituzione sarà fatta in base alla tassa di fabbricazione di lire 180 esclusa però la tassa di vendita.

Per i vini tipici conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi.

Art. 17.

È stabilita una tassa interna sulla raffinazione degli olii minerali greggi nazionali, nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 18.

Nel giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto, sarà proceduto all'inventario del prodotto esistente nelle raffinerie di olii minerali greggi.

È in facoltà del raffinatore di pagare la tassa a misura della estrazione del prodotto, purchè lo custodisca in magazzini assimilati ai doganali.

Art. 19.

È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una soprattassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira:

- ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o di altra materia, fini, cioè parafinati, stearinati, ecc.;
- ogni 3 fiammiferi di cera detti *ascendiscala*;
- ogni 60 fiammiferi di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.